

“LAUDIATIO” PRONUNCIATA IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA LAUREA AD HONOREM A RUDOLF B. SCHLESINGER.

Trento, 8 marzo 1995

Ugo Mattei

Essere chiamato a svolgere una laudatio per Rudolf Schlesinger è come dover lodare la disciplina accademica a cui ho dedicato e dedico la maggior parte delle mie energie. È un compito che mi accingo a svolgere con grande piacere e con un pizzico di orgoglio essendo stato di Schlesinger studente prima e poi successore ad Hastings.

La sola lettura del curriculum vitae e dell'elenco delle pubblicazioni di Rudolf Schlesinger richiederebbe ben più del tempo che mi è stato allocato. Procederò perciò per brevissimi cenni cercando di focalizzare la mia attenzione sul ruolo storico e culturale di questo nostro maestro.

Per la comunità internazionale dei comparatisti esiste un'equazione fondamentale: quella per cui Schlesinger = diritto comparato. Questo ovviamente non soltanto perchè “lo Schlesinger” è il libro di diritto comparato per eccellenza, la “standard reference” dei comparatisti di tutto il mondo. Quest'opera monumentale, di cui sta per uscire la sesta edizione a cura di un team di comparatisti fra i quali il qui presente Edward Wise, ci consegna un primo dato. Dopo Schlesinger, la comparazione giuridica diventa una disciplina scientifica a tutto campo, un metodo di indagine applicabile (ed applicato nel libro di Schlesinger) a tutte le branche del diritto.

Anche se ancor oggi in Italia il livello di sofisticatezza varia di molto da branca a branca, la Facoltà di Trento, grazie all'impronta datale dieci anni or sono dal Professor Rodolfo Sacco, cerca di dare attuazione accademica a questo dato. Come nell'economia, nella sociologia, nella linguistica, nell'antropologia e nella scienza politica lo studio procede per modelli comparati innanzitutto, approfondendo in seguito le specificità di ciascun epifania del modello, lo stesso approccio può - e dopo Schlesinger deve - essere utilizzato nello studio accademico del diritto se questo ambisce ad essere scientifico.

La laurea che oggi viene conferita è transnazionale per la natura di chi la riceve. La domanda convenzionale “Di dov'è Rudolf Schlesinger?” non trova risposta. Certo si può rispondere che Schlesinger è un ebreo di Berlino rifugiatosi negli Stati Uniti dopo la Notte dei Cristalli, che deve la vita al possesso di un passaporto americano lasciatogli (in preziosa eredità) dal padre nato, a sua volta per caso, negli Stati Uniti. Schlesinger è quindi un americano di un tipo non particolarmente raro nel “melting pot” d'oltre oceano.

Quello che certamente non trova risposta è la domanda convenzionale, comune fra i giuscomparatisti. Rudolf Schlesinger è un common lawyer o un giurista romanista? Su quale lato del “grande abisso” che separa il common law dal civil law si trova il nostro?

Schlesinger lasciò la Germania portandosi in America una laurea dell'Università di Monaco (cosa che anni dopo, per motivi burocratici gli impedì di riceverla Honoris Causa dalla stessa istituzione) dopo aver svolto attività di giurista d'impresa presso una Banca. Arrivato negli Stati Uniti si iscrisse alla Columbia University dove primeggiò immediatamente diventando Editor in Chief della prestigiosa Columbia Law Review.

Ricevette la laurea nel 42, fece pratica in un grande studio legale per alcuni anni, fu Clerk del giudice Lehman e venne poi chiamato nel 48 alla Cornell University, l'istituzione accademica che egli contribuì a render celebre in tutto il mondo mediante l'organizzazione dei c.d. Seminari di Cornell.

La prima edizione del suo volume Comparative Law apparve proprio nella forma, mai più abbandonata, del case book, un genere letterario inaugurato in America da Langdell, arricchito a partire dagli anni trenta dei c.d. materials, e oggi diffuso in tutto il mondo. Fu Schlesinger ad applicarlo per primo, con grande maestria al diritto comparato. Nel 1975,

Schlesinger approdò alla University of California (Hastings) dove oggi è Professore Emerito.

La sua biografia è in qualche modo simile a quella di molti altri illustri giuristi del mondo tedesco riparati nel mondo di Common law per sfuggire alle leggi razziali e alla polemica delirante condotta contro le presunte "astrazioni" dei giuristi ebrei. Ma a differenza dei Kanrorowicz, dei Rabel, dei Kelsen, Schlesinger raggiunse il mondo di Common Law ancor sufficientemente giovane per passare attraverso la nuova completa formazione universitaria. Si formò quindi autenticamente nelle due tradizioni giuridiche e si può dire essere autenticamente e compiutamente sia common lawyer che giurista romanista. Questa caratteristica che Schlesinger condivide con alcuni - ma pochi - altri grandi della comparazione giuridica (pensiamo qui a Max Rheinstain) da un lato gli consentì di essere un giurista "ponte" fra le due tradizioni (e quindi rende impossibile rispondere alla domanda di cui sopra). D'altra parte, soprattutto, gli consente un approccio ben più critico nei confronti del sistema giuridico americano di quanto non sia fatto da molti altri giuristi immigrati (penso qui a uomini come Arthur Lenhoff nel diritto del lavoro) che condivisero con lui il rancore nei confronti della debolezza del principio di legalità romanista nei confronti del nazismo. La polemica di Schlesinger nei confronti della procedura penale americana - così provincialmente celebrata a casa nostra - è rimasta famosa. Certo, se ne fosse tenuto maggior conto la riforma del processo penale italiano avrebbe percorso altre vie ed oggi non ci troveremmo al punto in cui ci troviamo. La ragione per cui a Schlesinger è stato possibile operare con tanto distacco critico nei confronti di entrambe le grandi famiglie occidentali va ancora una volta cercata nella sua natura di giuscomparatista e nella conseguente intrinseca impermeabilità nei confronti di ogni sorta di positivismo giuridico, ancorché ricoperto con la lucente vernice del realismo. Intendiamoci ancora una volta. Schlesinger è tutt'altro che un uomo distaccato. Egli è studioso profondamente e direi appassionatamente coinvolto nel compito del giurista di artefice e creatore dell'ordinamento. Il suo impatto pratico è stato notevole. La procedura civile di New York è stata profondamente razionalizzata dopo il suo intervento. Ed il sistema del diritto internazionale privato statunitense porta ancor'oggi indelebile il segno del suo passaggio nella questione chiave del riconoscimento giudiziario delle prove raccolte all'estero. Come docente, poi, Schlesinger dimostra tutta la sua passione. Nessuno dei suoi allievi ricorda una lezione che sia stata spostata o cancellata, o una sola volta in cui sia stato ricevuto frettolosamente.

Ma ovviamente, e quasi paradossalmente, questi sono aspetti del tutto marginali del suo impatto scientifico. Il naturale metapositivismo del comparatista Schlesinger insieme alla consapevolezza piena della diversità istituzionale innestate sul tronco del realismo giuridico, particolarmente fiorente negli Stati Uniti degli anni '50, ebbero l'effetto di una vera rivoluzione paradigmatica nel campo non soltanto della comparazione ma della scienza giuridica tout court.

Del realismo Schlesinger colse la lezione forte di indirizzare l'attenzione a "ciò che davvero conta" nella dinamica giuridica al di là delle astrazioni scritte sui libri di diritto. Ma oltre al realismo egli andò nel rifiutare - con la consapevolezza che poteva derivargli soltanto dalla sua formazione romanista - l'equazione per cui nel diritto "ciò che davvero conta" è la decisione giudiziaria.

La ricchezza e la varietà delle esperienze giuridiche indica troppo chiaramente la pluralità dei fattori condizionanti il law in action.

La sintesi di questa felice mediazione fra gli opposti estremismi del formalismo dogmatico e astratto e del realismo rinunciatario e nichilista si ritrova nei seminari di Cornell, il progetto monumentale sulla formazione del contratto al quale contribuì pure il grande padre della comparatistica italiana Gino Gorla. A quel progetto Schlesinger dedicò dieci anni della sua vita - i dieci anni più intensi e produttivi. Quando quelle 1700 pagine videro

la luce alla fine degli anni sessanta, egli raccolse il premio ed il riconoscimento della sua paziente ed instancabile opera di ricerca del “nucleo comune” dei sistemi giuridici sotterrato dietro le declamazioni e le formule che i giuristi utilizzano per descrivere i propri sistemi, “Formation of Contract”, l’opera che raccoglie i risultati dei seminari di Cornell, detiene ancor oggi il record di recensioni (oltre cinquanta) ricevute da una sola opera giuridica.

Furono i seminari di Cronell, insieme all’opera di Gorla sul contratto, ad offrire i materiali grezzi che in seguito Sacco utilizzerà per provare la dissociazione fondamentale fra enunciati e regole operazionali. L’esistenza di tale dissociazione costituisce oggi il paradigma dominante della comparazione giuridica in tutto il mondo. Ed è proprio questa successiva evoluzione dell’itinerario di ricerca intrapreso da Schlesinger che mostra quanto infondate potessero essere le critiche (per la verità poche ed isolate) incentrate su un presunto eccessivo legame del factual approach di Cornell con il mondo del Common Law.

Quella che ho brevemente ed inadeguatamente svolto non è peraltro una vicenda interna alla comparazione giuridica che grazie a Schlesinger ha saputo passare da una mera giustapposizione di dati in parallelo ad un’autentica misurazione scientifica di analogie e differenze fra le epifanie territoriali dei modelli giuridici. È una vicenda che ha contagiato profondamente la scienza giuridica statunitense, che nei suoi aspetti migliori ha saputo risvegliarsi dal sonno del parroccchialismo tanto neorealista quanto neoformalista.

Ed è una vicenda che, posta la leadership internazionale raggiunta dalla scienza giuridica americana, interessa tutti i sistemi del mondo, incluso, ovviamente, quello italiano.

Il ruolo svolto dal Nostro come indiscusso protagonista e leader di questa vicenda motiva la decisione della Facoltà di Trento di conferire a Rudolf Schlesinger questa laurea ad Honorem.